

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

L'articolo 31 del DI 78/10 ha introdotto il divieto, dal 1° gennaio 2011, di utilizzare in compensazione crediti erariali per il pagamento di tributi in presenza di **ruoli scaduti** per oltre 1.500 euro, norma finalizzata ad evitare che i contribuenti possano compensare immediatamente crediti fiscali nel modello F24 quando sono debitori di altri importi iscritti a ruolo.

Il nuovo divieto si applica in presenza - e fino a concorrenza - di debiti tributari di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti in ruoli, per i quali è scaduto il termine di pagamento, sempre che non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della riscossione.

Dal 1 gennaio 2011, è pertanto possibile utilizzare in compensazione il credito Iva solo per la parte eccedente gli eventuali ruoli esattoriali per imposte erariali già scaduti di importo complessivo superiore a 1.500 Euro.

Pare opportuno richiamare la massima attenzione al rispetto della nuova normativa da parte della spettabile clientela. Si richiede infatti una fattiva collaborazione al fine di segnalare allo Studio l'esistenza di iscrizioni a ruolo definitive scadute e non versate, al fine di non incorrere in situazioni di indebite compensazioni, in quanto lo Studio non ha, altrimenti, la possibilità di sapere se vi siano iscrizioni a ruolo definitive (cartelle esattoriali) scadute in capo alla clientela stessa.

Pertanto, in assenza di apposite segnalazioni da parte della clientela, anche senza specifica sollecitazione da parte dello Studio, quest'ultimo provvederà a considerare sempre ed in ogni caso utilizzabili gli eventuali importi erariali a credito risultanti dalle dichiarazioni annuali, esponendoli come di consueto nei modelli F24, in occasione delle scadenze di pagamento delle imposte.

Superato il problema legato all'esistenza o meno di tali ruoli possiamo suddividere in tre diversi profili i soggetti che intendono utilizzare i crediti maturati nel 2010:

Soggetti con credito Iva fino a 10.000 Euro: l'importo è liberamente utilizzabile in F24 con qualsiasi mezzo di pagamento telematico (home banking, Entratel, Fisconline, ecc.) anche prima dell'invio telematico della dichiarazione annuale;

Soggetti che intendono utilizzare un credito Iva superiore a 10.000 Euro ma inferiore a 15.000 Euro: il contribuente può utilizzare liberamente i primi 10.000 Euro con il canale di pagamento che preferisce. Per l'utilizzo dell'importo eccedente, è necessario presentare preventivamente la Dichiarazione Iva, il cui invio telematico avviene a partire dal mese di febbraio; la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui la Dichiarazione Iva è stata inviata telematicamente (quindi, almeno a partire dal 16 marzo), obbligatoriamente utilizzando Entratel o Fisconline come canale di pagamento;

Soggetti che intendono utilizzare un credito Iva superiore a 15.000 Euro: in tal caso, la Dichiarazione Iva inviata telematicamente con le tempistiche sopra descritte deve essere munita del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore legale. La compensazione deve avvenire obbligatoriamente attraverso i canali di pagamento Entratel o Fisconline.

Fonte: Art. 31 Legge n. 78/2010
Decreto Legge 78/2009

Busto Arsizio, 17 febbraio 2011